

Intek Group S.p.A.

Procedura in materia di *Internal Dealing*

Aggiornamento: testo aggiornato al 10 gennaio 2022.

Sommario

Art. 1 Ambito di applicazione	4
Art. 2 Definizione dei Soggetti Rilevanti e di persone agli stessi strettamente legate	4
Art. 3 Indicazione delle operazioni rilevanti	5
Art. 4 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione	6
Art. 5 Individuazione ed aggiornamento dei Soggetti Rilevanti e delle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	7
Art. 6 Modalità di comunicazione delle operazioni alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti	7
Art. 7 Obbligo di informazione dei Soggetti Rilevanti nei confronti delle persone loro strettamente legate	8
Art. 8 Diffusione delle comunicazioni da parte delle Società	8
8.1 Informativa al mercato	8
8.2 Informativa alla CONSOB	8
8.3 Soggetti di cui all'art 152 sexies, comma 1, lett. c.4) Regolamento Emittenti	9
8.4 Informazione incompleta	9
Art. 9 Divieto di operazioni (“black out periods”)	9
Art. 10 Soggetto Preposto	10
Art. 11 Sanzioni	10
Art.12 Autorizzazione al trattamento dei dati	10
Art. 13 Entrata in vigore della Procedura	10
Allegato 1 – <i>fac simile</i> comunicazione dalla Società ai Soggetti Rilevanti.....	12
Allegato 2 – <i>fac simile</i> comunicazione dai Soggetti Rilevanti alle persone strettamente legate	13
Allegato 3 – <i>fac simile</i> accettazione da parte dei Soggetti Rilevanti	14
Allegato 4 – <i>fac simile</i> lettera da sottoscrivere da parte dei Soggetti Rilevanti (ex art. 152 octies, commi 1 e 6 Regolamento Emittenti) per la effettuazione delle comunicazioni alla Consob da parte della Società.....	15
Allegato 5 – <i>fac simile</i> lettera da sottoscrivere da parte dei Soggetti Rilevanti (ex art. 152 octies, commi 4, 5 e 6 regolamento Emittenti) per la effettuazione delle comunicazioni alla Consob da parte della Società.....	16
Allegato 6 – <i>format</i> per le comunicazione delle operazioni alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti e delle persone strettamente legate.....	17
Allegato 7 – scheda riepilogativa per l’invio delle comunicazioni.....	20

Premessa

Intek Group S.p.A. (di seguito per brevità denominata “**INTEK GROUP**” oppure la “**Società**”) ha adottato la presente “*Procedura in materia di Internal Dealing*” (di seguito “**Procedura**”) ai fini di dare attuazione alle norme relative alle operazioni sugli strumenti finanziari della Società, disposte dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (di seguito “**MAR**”), dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (norme tecniche di attuazione relative al formato ed al modello per la notifica al pubblico di operazione cosiddette *Internal Dealing*), dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, dall’art. 114 comma 7 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito “**TUF**”) e dagli artt. 152 *sexies* e seguenti del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito “**Regolamento Emittenti**”), il tutto alla luce degli orientamenti e delle interpretazioni fornite dalla CONSOB.

L’ultima modifica della Procedura è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 gennaio 2022.

Procedura in materia di *INTERNAL DEALING*

Art. 1 Ambito di applicazione

Con specifico riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 114, comma 7, del TUF e negli artt. 152 *sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti, si ricorda che i Soggetti Rilevanti e le persone strettamente legate agli stessi, come definiti al successivo art. 2, sono tenuti a comunicare alla Società, che procederà a comunicarle al pubblico, nonché alla CONSOB, le operazioni, indicate nell'art. 3 della presente Procedura, aventi ad oggetto:

- i. azioni della Società;
- ii. strumenti di debito della Società;
- iii. strumenti derivati collegati alle azioni o agli strumenti di debito della Società;
- iv. altri strumenti finanziari collegati alle azioni o agli strumenti di debito della Società che la stessa potrà in futuro emettere ai sensi dello Statuto sociale e della normativa applicabile o di strumenti finanziari collegati alle azioni della Società, quali individuate all'art. 3 che segue (di seguito congiuntamente gli “**Strumenti Finanziari**”)

da loro effettuate, anche per il tramite di interposta persona, come pure quelle effettuate dalle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

La Società, a sua volta, pubblica le informazioni ricevute nel rispetto delle medesime disposizioni.

Si richiama specificatamente l'attenzione dei Soggetti Rilevanti sulle disposizioni legislative che prevedono che il mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari sopra richiamate può comportare l'applicazione nei loro confronti delle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente *pro-tempore*. Si ricorda altresì che l'obbligo di notifica posto in capo ai Soggetti Rilevanti non pregiudica il dovere degli stessi di non commettere abusi di mercato ai sensi del MAR.

Art. 2 Definizione dei Soggetti Rilevanti e di persone agli stessi strettamente legate

Ai fini della presente Procedura, sulla base delle definizioni di cui all'art. 3, comma 1, n. 25 del MAR e all'art. 152 *sexies*, comma 1, lettera c) del Regolamento Emittenti, sono “**Soggetti Rilevanti**”:

- c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo¹ di INTEK GROUP;
- c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in INTEK GROUP ed i suoi dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della medesima;
- c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future nelle società controllate, direttamente o indirettamente, da INTEK GROUP, se il valore contabile della partecipazione nella singola società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale di INTEK GROUP medesima, come risultante dall'ultimo bilancio separato approvato²;
- c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di INTEK GROUP, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la medesima.

¹ Con riferimento all'organo di controllo, sono “soggetti rilevanti” esclusivamente i membri effettivi del Collegio Sindacale di INTEK GROUP.

² Si ricorda che, ai fini della individuazione delle società controllate ai sensi della presente Procedura, si applica la definizione di controllo indicata all'art. 93 del TUF; risultano pertanto escluse le società assoggettate a controllo congiunto con altri soggetti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 26 MAR e art. 152 *sexies*, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti, sono "persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti":

- d.1) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- d.2) i figli, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto italiano;
- d.3) i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- d.4) le persone giuridiche, i trust o le società di persone le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alle precedenti lettere d.1), d.2), d.3);
- d.5) le persone giuridiche, i trust o le società di persone controllati direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alle precedenti lettere d.1), d.2), d.3);
- d.6) le persone giuridiche, i trust o le società di persone costituiti a beneficio di o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alle precedenti lettere d.1), d.2), d.3).

Ai fini degli obblighi di cui alla presente Procedura, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a fornire comunicazione alla Società in merito alle persone a loro strettamente legate nonché agli aggiornamenti rispetto a quanto già oggetto di comunicazione.

Art. 3 Indicazione delle operazioni rilevanti

Le operazioni soggette a notifica sono quelle compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle persone strettamente legate agli stessi, indicate in:

- a) art. 19 comma 7 MAR;
- b) art. 10 comma 2 Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522.

Si tratta, tra l'altro, delle seguenti operazioni, aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari indicati nell'art. 1 che precede:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni, sempre che si verifichi o si verifichino la o le condizioni previste, ossia quando l'operazione ha effettivamente luogo;
- j) la conversione, automatica o non automatica, di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 MAR;

- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito Soggetto Rilevante o una persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante, se così previsto dall'articolo 19 MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di Soggetto Rilevante o una persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di Soggetto Rilevante o una persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante;
- r) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o una persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Art. 4 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione

Ai sensi della legislazione vigente, sono **escluse** dagli obblighi di comunicazione le seguenti operazioni:

- a) le operazioni, pur rilevanti, fino a quando non superino l'importo di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) in un anno solare; superato tale importo, saranno oggetto di comunicazione tutte le operazioni rilevanti, per qualsiasi importo. Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni per le quali, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - i. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - ii. lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
 - iii. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente legata ad essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera i) o ii).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente legata ad essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni;

- c) con riferimento alle operazioni compiute per conto di un Soggetto Rilevante o di una persona allo stesso strettamente legata, le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona

strettamente legata ad essa ha investito, se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;

d) le ulteriori operazioni individuate dalle disposizioni applicabili.

L'importo di cui alla lettera a) che precede è calcolato sommando le operazioni, relative agli Strumenti Finanziari, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle persone ad esso strettamente legate.

Art. 5 Individuazione ed aggiornamento dei Soggetti Rilevanti e delle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Ai Soggetti Rilevanti, come individuati ai sensi della presente Procedura, è inviata la comunicazione di cui all'**Allegato 1** ai fini di rendere gli stessi edotti degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente Procedura in materia di *internal dealing* e di acquisire dai medesimi informazioni in merito alle persone ad essi strettamente legate.

Ai sensi della normativa vigente, ciascun Soggetto Rilevante notifica per iscritto alle persone allo stesso strettamente legate gli obblighi a queste ultime spettanti (secondo il *format* suggerito di cui all'**Allegato 2**), allegando copia della presente Procedura, e conserva copia della notifica.

Ciascun Soggetto Rilevante restituisce tempestivamente alla Società copie debitamente compilate e sottoscritte del *format* relativo all'accettazione della procedura (**Allegato 3**), e del *format* relativo alla effettuazione delle comunicazioni da parte della Società (a seconda dei casi, **Allegato 4** o **Allegato 5**).

Il Soggetto Preposto, come definito nell'articolo 10 che segue, aggiorna l'elenco dei Soggetti Rilevanti di cui alle lettere c.1, c.2, c.3 e c.4 e delle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

Lo stesso Soggetto Preposto, sulla base delle informazioni ricevute da tali ultimi soggetti, in merito alle persone agli stessi strettamente legate, tiene aggiornato l'elenco completo dei Soggetti Rilevanti e delle persone agli stessi strettamente legate.

Con specifico riferimento alla individuazione delle società controllate rilevanti di cui al citato punto c.3 dell'art. 2, il Soggetto Preposto si avvale dell'attività di verifica posta in essere annualmente, in occasione della approvazione da parte della assemblea dei soci del bilancio separato della Società, compiuta dal Direttore Amministrativo della Società.

Sarà onere degli organi amministrativi della società controllata, individuata ai sensi del precedente paragrafo, comunicare entro 30 giorni dalla specifica richiesta della Società, il nominativo, e gli ulteriori dati richiesti, dei soggetti che svolgono funzioni di direzione e dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione con riferimento a tali controllate e di aggiornare la comunicazione in caso di cambiamento nei dati.

Con specifico riferimento alla individuazione dei Soggetti Rilevanti di cui alla lettera c.4, il Soggetto Preposto si avvale della informativa comunicata dai soggetti interessati ai sensi degli artt. 118 e 119 del Regolamento Emittenti.

Nei casi dubbi, il Soggetto Preposto rimette la decisione alla valutazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 6 Modalità di comunicazione delle operazioni alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti nonché le persone strettamente legate agli stessi devono informare la Società di ogni operazione rilevante posta in essere **nel termine perentorio di due giorni lavorativi** dal compimento dell'operazione (restando inteso che la giornata di sabato è considerata lavorativa, salvo non coincida con una festività), mediante compilazione ed invio alla Società del *format* di cui all'**Allegato 6**.

In ogni caso, l'informativa alla Società dovrà contenere i seguenti dati:

- nominativo del soggetto (persona fisica o persona giuridica) che effettua l'operazione (con indicazione dell'eventuale soggetto tramite il quale la stessa è effettuata), completo di tutti i suoi dati anagrafici, precisando la natura del suo rapporto con la Società;
- motivo della notifica;

- denominazione della Società emittente;
- descrizione ed identificativo dello Strumento Finanziario;
- natura delle operazioni, indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni;
- data e luogo dell'effettuazione dell'operazione;
- prezzo e volume della o delle operazioni.

Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedano una variazione del valore, tale variazione viene resa pubblica unitamente al valore alla data di cessione in garanzia.

L'invio della comunicazione, preceduta da telefonata, potrà avvenire via *e-mail* oppure via *fax*, all'attenzione del Soggetto Preposto, ai seguenti indirizzi:

tel: 02/8062933 oppure 348/1519223 (Giuseppe Mazza)

e-mail: internaldealing@itk.it e gmazza@itk.it

Si veda al proposito la scheda riepilogativa di cui all'**Allegato 7**.

Il termine dal quale iniziare a computare i giorni utili per effettuare la comunicazione decorre dalla data della esecuzione dell'operazione escludendo dal computo tale data.

Art. 7 Obbligo di informazione dei Soggetti Rilevanti nei confronti delle persone loro strettamente legate

Oltre alle comunicazioni segnalate all'art. 1 che precede, si ricorda che i Soggetti Rilevanti sono tenuti a rendere noto alle persone loro strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7 del TUF e dal Regolamento Emittenti di CONSOB, mediante consegna di copia della presente Procedura come indicato nell'**Allegato 2**.

Art. 8 Diffusione delle comunicazioni da parte delle Società

8.1 Informativa al mercato

La Società pubblica, con le modalità previste dall'art. 66, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti, le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 6 che precede, **entro il terzo giorno lavorativo dal compimento della operazione**. Le informazioni sono altresì pubblicate sul sito internet della Società.

8.2 Informativa alla CONSOB

Ai sensi dell'art. 19, comma 1 MAR e dell'art. 152 *octies*, comma 1, del Regolamento Emittenti, i Soggetti Rilevanti e le persone loro strettamente legate sono tenuti per legge a comunicare alla CONSOB le operazioni di cui all'art. 1 **entro tre (3) giorni lavorativi (tra i quali si computa il sabato, salvo non cada in una festività) dalla data della loro effettuazione**.

La comunicazione viene effettuata in formato elettronico, tramite invio del format con le modalità stabilite dalla comunicazione CONSOB n.0061330 dell'1 luglio 2016, e precisamente:

via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC);

via e-mail all'indirizzo protocollo@consob.it.

Nella comunicazione occorre specificare quale destinatario "Ufficio Informazione Mercati" indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

I Soggetti Rilevanti di cui all'art. 2 lettere c.1, c.2 e c.3 e le persone agli stessi strettamente legate possono concludere con la Società uno specifico accordo, in base al quale sia individuata la Società quale soggetto incaricato di effettuare, per loro conto, le comunicazioni dagli stessi dovute, ai sensi delle disposizioni vigenti. In tal caso, al fine di consentire il rispetto del termine di tre giorni lavorativi, l'invio della comunicazione per iscritto da parte del Soggetto Rilevante alla Società dovrà avvenire entro e non oltre la fine del secondo giorno (ovvero entro le ore 17.00), a partire dalla data di effettuazione dell'operazione, previo avviso telefonico alla Società, a uno dei numeri indicati all'art. 6, da eseguirsi

contestualmente. Qualora il terzo giorno lavorativo dall'operazione cada di sabato, il Soggetto Rilevante è tenuto ad effettuare l'invio alla Società entro un (1) giorno lavorativo dall'operazione.

L'informativa verso la Società viene effettuata mediante invio delle medesime informazioni ai medesimi indirizzi indicati all'art. 6. La Società informa la CONSOB entro il terzo giorno lavorativo dalla data di effettuazione dell'operazione.

8.3 *Soggetti di cui all'art 152 sexies, comma 1, lett. c.4) Regolamento Emittenti*

I Soggetti Rilevanti di cui 152 *sexies*, comma 1, lett. c.4) del Regolamento Emittenti e le persone strettamente legate a tali soggetti comunicano alla CONSOB e pubblicano le informazioni indicate nell'art. 6, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Tali soggetti possono concludere con la Società uno specifico accordo in base al quale la Società sia incaricata di effettuare, per loro conto, le comunicazioni dagli stessi dovute, ai sensi delle disposizioni vigenti. In tal caso, al fine di consentire il rispetto del termine di cui all'art. 152 *octies* comma 4 del Regolamento Emittenti, la comunicazione da parte di tali soggetti alla Società dovrà avvenire non più tardi della fine del dodicesimo giorno, purché non festivo o *pre-festivo*, del mese successivo (ovvero entro le ore 17.00) a quello in cui è stata effettuata l'operazione, previo avviso telefonico alla Società, a uno dei numeri indicati all'art. 6, da eseguire entro il decimo giorno del mese successivo a quello della esecuzione dell'operazione stessa. La conseguente comunicazione al pubblico sarà comunque effettuata dalla Società entro la fine del giorno di mercato aperto successivo rispetto a quello in cui la stessa è stata ricevuta per iscritto alla Società; la comunicazione alla CONSOB sarà eseguita in ogni caso dalla Società entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione per iscritto.

8.4 *Informazione incompleta*

Nel caso in cui la Società abbia stipulato l'accordo con i Soggetti Rilevanti o con persone strettamente legate agli stessi, la Società non effettuerà le comunicazioni sopra indicate per conto di tali soggetti e sarà liberata da ogni obbligo connesso a tali comunicazioni, qualora le informazioni ricevute risultino incomplete o carenti.

I Soggetti Rilevanti e le persone loro strettamente legate, anche nel caso in cui non abbiano sottoscritto l'accordo con la Società, hanno piena ed esclusiva responsabilità della correttezza e della veridicità delle informazioni trasmesse alla Società ai fini delle successive comunicazioni di legge.

La Società potrà pertanto rivalersi nei confronti di tali soggetti per qualsiasi onere e/o sanzione e/o responsabilità alla stessa derivati a causa della erronea od incompleta o intempestiva comunicazione eseguita verso la Società.

Per l'effettuazione delle comunicazioni dei Soggetti Rilevanti alla Società di cui ai paragrafi 8.2 e 8.3 sono applicabili le medesime disposizioni previste dall'art. 6 che precede.

Art. 9 Divieto di operazioni (“black out periods”)

I Soggetti Rilevanti e le persone loro strettamente legate non possono compiere operazioni sugli Strumenti Finanziari di cui all'art. 3 che precede nei 30 giorni di calendario precedenti le adunanze del Consiglio di Amministrazione che esaminino il progetto del bilancio della Società e la relazione semestrale; analogo divieto è posto nei 5 giorni che precedono le adunanze dei predetti organi che esaminino le eventuali relazioni trimestrali o altra informativa contabile periodica della Società.

Termini più rigorosi possono essere previsti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei confronti di singoli Soggetti Rilevanti.

In caso di operazioni straordinarie e su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, la Società può adottare analoghi divieti limitati nel tempo nei confronti di singoli Soggetti Rilevanti.

Eventuali deroghe ai predetti divieti possono essere preventivamente concordate su base individuale dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art 19, comma 12 MAR, ossia:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Art. 10 Soggetto Preposto

La Società ha individuato, con la presente Procedura, il Direttore Amministrativo della Società come soggetto preposto delle attività legate all'*internal dealing* e descritte nella Procedura stessa (di seguito il "**Soggetto Preposto**"). In caso di assenza o impedimento del Soggetto Preposto, le relative funzioni verranno svolte da uno dei Vice Presidenti (di seguito il "**Vice-Preposto**").

Il Soggetto Preposto cura:

- la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle persone agli stessi strettamente legate, in base a quanto previsto dall'art. 5 che precede;
- il ricevimento, la gestione e la diffusione al pubblico delle informazioni cui la Società è tenuta per legge, ai sensi della disciplina dell'*internal dealing*;
- le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti e dalla presente Procedura relativamente alle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle persone strettamente legate agli stessi, che abbiano concluso uno specifico accordo in tal senso con la Società.

Il Soggetto Preposto svolge infine un'attività di segreteria e di archiviazione della documentazione necessaria per assicurare il buon funzionamento del servizio.

Art. 11 Sanzioni

In aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa vigente, e fatta salva la possibilità per INTEK GROUP di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura, l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione o delle limitazioni all'effettuazione di operazioni può comportare per i lavoratori dipendenti l'applicazione delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali, mentre per gli altri soggetti il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare eventuali provvedimenti, commisurandoli alla gravità della violazione.

Art.12 Autorizzazione al trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente *pro-tempore* in materia di trattamento dei dati personali, i soggetti rilevanti e le persone strettamente legate ad essi prestano in via irrevocabile il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti, in applicazione della normativa più volte qui richiamata, anche qualora effettuato tramite soggetti terzi, al solo fine del suo adempimento.

Art. 13 Entrata in vigore della Procedura

La procedura prevista nei precedenti articoli entra in vigore il 10 gennaio 2022 senza soluzione di continuità con quella in precedenza vigente.

La consegna di copia della presente Procedura a ciascuno dei Soggetti Rilevanti comporta la piena conoscenza ed accettazione da parte dei medesimi delle disposizioni nella stessa contenute. E' fatto obbligo ai Soggetti Rilevanti di consegnare alle persone loro strettamente legate copia della presente

Procedura, la cui conoscenza in capo a tali soggetti si presume all'atto della comunicazione alla Società del relativo nominativo da parte del soggetto rilevante.

Alla presente procedura è allegata *sub* **Allegato 1** la comunicazione che la Società invia ai Soggetti Rilevanti e *sub* **Allegato 3** la comunicazione di accettazione da parte del Soggetto Rilevante.

* * * * *

Allegati alla Procedura

1. *fac simile* comunicazione dalla Società ai Soggetti Rilevanti;
2. *fac simile* comunicazione dai Soggetti Rilevanti alle persone strettamente legate;
3. *fac simile* accettazione della Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti;
4. *fac simile* lettera da sottoscrivere da parte dei Soggetti Rilevanti (ex art. 152 *octies*, commi 1 e 6 Regolamento Emittenti) per la effettuazione delle comunicazioni alla Consob da parte della Società;
5. *fac simile* lettera da sottoscrivere da parte dei Soggetti Rilevanti (ex art. 152 *octies*, commi 4, 5 e 6 Regolamento Emittenti) per la effettuazione delle comunicazioni alla Consob da parte della Società;
6. *format* per le comunicazioni delle operazioni alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti e delle persone strettamente legate;
7. scheda riepilogativa per l'invio delle comunicazioni.

* * * * *

Allegato 1 – fac simile comunicazione dalla Società ai Soggetti Rilevanti

[su carta intestata Intek Group S.p.a.]

Milano, [data]

Egregio Signor/Gentile Signora [•],

con la presente La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei c.d. "Soggetti Rilevanti" ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 25 del Regolamento Europeo n. 596/2014 ("MAR") e dell'art. 152 *sexies*, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Ai fini di eseguire gli adempimenti richiesti dalla normativa in essere, Le consegnamo la procedura adottata dalla nostra società (la "Società") in materia di *Internal Dealing*. invitandoLa a prenderne visione e a rispettarne tutte le disposizioni.

In particolare, Le evidenziamo gli obblighi di:

- 1) indicare alla Società i dati identificativi delle persone a Lei strettamente legate, in base alla definizione di cui all'art. 2 della procedura, per cui La invitiamo a restituirci quanto prima l'Allegato 3 alla procedura debitamente compilato, nonché a tenerci prontamente informati in merito ad eventuali variazioni dei dati identificativi nello stesso indicati;
- 2) notificare alla Società, le operazioni rilevanti come definite nell'art. 3 della procedura tramite compilazione del *format* di cui all'allegato 6 alla procedura, nel termine perentorio di cui all'art. 6 della procedura;
- 3) rispettare il divieto assoluto di operazioni nei cosiddetti "*black out periods*" secondo le disposizioni dell'art. 9 della procedura.

Nel caso in cui Lei intenda conferire mandato alla Società perché provveda ad effettuare le comunicazioni di operazioni rilevanti, ci restituisca copia sottoscritta dell'Allegato 5 o Allegato 6, a seconda del caso.

Cordiali saluti,

Intek Group S.p.a.

Allegato:

- procedura di *internal dealing*

Allegato 2 – fac simile comunicazione dai Soggetti Rilevanti alle persone strettamente legate

Milano, [data]

Egregio /Gentile [•],

con la presente ti/La informo che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 26 del Regolamento n. 596/2014 (“**MAR**”) e dell'art. e art. 152 *sexies*, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti, ti/La ho individuata come persona strettamente legata alla mia persona quale Soggetto Rilevante della società Intek Group S.p.a. (la “**Società**”) ai sensi all'art. 3, comma 1, n. 25 del MAR e all'art. 152 *sexies*, comma I, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Ai fini di eseguire gli adempimenti richiesti dalla normativa in essere, ti/Le consegno la procedura di *Internal Dealing* attualmente in vigore per la Società allo scopo di renderti/La edotta in merito agli obblighi a te/Lei spettanti, ai sensi di legge e della procedura stessa, nei confronti della Società e di CONSOB.

In particolare, ti/Le segnalo i seguenti obblighi:

- 1) inviarmi quanto prima i tuoi/Suoi dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita);
- 2) notificare alla Società le operazioni rilevanti, come definite nell'art. 3 della procedura, entro il termine di cui all'articolo 6 della procedura, tramite compilazione del *format* di cui all'allegato 6 alla procedura;
- 3) rispettare il divieto assoluto di operazioni nei cosiddetti “*black out periods*” secondo le disposizioni di cui all'art. 9 della procedura.

Per adempiere a quanto prescritto dalla normativa ti/La prego di restituirmi la presente debitamente firmata per ricevuta.

Cordiali saluti.

Firma del Soggetto Rilevante

Per Ricevuta

Luogo, Data

Firma

Allegato:

- procedura di *internal dealing* della Società

Allegato 3 – fac simile accettazione da parte dei Soggetti Rilevanti

Spett.le
Intek Group S.p.A.
Foro Buonaparte,44
20121 Milano
C.A. Soggetto Preposto Procedura *Internal Dealing*

Raccomandata A.R.

Oggetto: Comunicazione Accettazione Procedura *Internal Dealing*

Io sottoscritto [•], nato a [•], il [•], residente in [•], recapito telefonico [•] nella mia qualità di [*inserire carica nella Società*] prendo atto di essere incluso, ai sensi dell'art. 114, comma 7, D. Lgs. n. 58/1998, dell'art. 152 *sexies*, comma 1, lett.c) del Regolamento Emittenti e dell'art. 3, comma 1, n. 25 del MAR, tra i soggetti rilevanti per la vostra Società e ricevo in data odierna copia della procedura in materia di *Internal Dealing* (la “**Procedura**”).

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver formalmente ricevuto tale Procedura, di conoscerla ed accettarla nonchè di impegnarmi al rispetto della stessa.

Indico i seguenti nominativi delle persone a me strettamente legate:

[*inserire nome, cognome, luogo e data di nascita, rapporto di parentela o altro delle persone strettamente legate ai sensi dell'art. 2 della Procedura*]. Mi impegno altresì a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni dei dati relativi ai medesimi e a consegnare a tali soggetti copia della presente Procedura, al fine di renderli edotti in merito agli obblighi agli stessi spettanti ai sensi di legge e della Procedura stessa nei confronti della Società e di CONSOB.

Per quanto il trattamento sia previsto da specifiche norme di legge, accetto comunque irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione della Procedura, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi ed anche per un periodo superiore ai cinque anni prescritti dalla legge, facendo tutto quanto in mio potere per far prestare il consenso al trattamento dei dati personali alle persone strettamente legate.

Data, _____

Firma del Soggetto Rilevante

Allegato 4 – fac simile lettera da sottoscrivere da parte dei Soggetti Rilevanti (ex art. 152 octies, commi 1 e 6 Regolamento Emittenti) per la effettuazione delle comunicazioni alla Consob da parte della Società

Spett.le
Intek Group S.p.A.
Foro Buonaparte,44
20121 Milano

Comunicazione RR.

Oggetto: adempimenti ai sensi dell’art. 152 octies, commi 1 e 6 del Regolamento Emittenti emanato da Consob.

Nel prendere atto dell’inserimento del mio nominativo nell’elenco dei c.d. “soggetti rilevanti” ai sensi dell’art. 3, paragrafo 25 del Regolamento UE n. 596/2014 (“**MAR**”) e dell’art. 152 *sexies* lettere c.1) – c.2) – c.3) del Regolamento Emittenti emanato da CONSOB, dichiaro espressamente di voler utilizzare la facoltà di cui all’art. 152 *octies*, comma 6 del predetto Regolamento conferendo alla Società il mandato di provvedere alla comunicazione prevista nei confronti di CONSOB dalle disposizioni di cui al già richiamato art. 152 *octies*, comma 1.

Al riguardo, confermo la mia conoscenza e la conseguente accettazione delle relative disposizioni e conseguenze di cui alla “Procedura in materia di *Internal Dealing*” (la “Procedura”), comunicatami dalla Società e mi impegno conseguentemente a rispettare i termini, condizioni e scadenze indicati nella citata Procedura ai fini della esecuzione del presente mandato. Per quanto il trattamento sia previsto da specifiche norme di legge, accetto comunque irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione della Procedura, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi ed anche per un periodo superiore ai cinque anni prescritti dalla legge.

Data, _____

Allegato 5 – fac simile lettera da sottoscrivere da parte dei Soggetti Rilevanti (ex art. 152 octies, commi 4, 5 e 6 regolamento Emittenti) per la effettuazione delle comunicazioni alla Consob da parte della Società

Spett.le
Intek Group S.p.A.
Foro Buonaparte,44
20121 Milano

Comunicazione RR.

Oggetto: adempimenti ai sensi dell’art. 152 octies, commi 4, 5 e 6 del Regolamento Emittenti emanato da Consob.

Nel prendere atto dell’inserimento del mio nominativo nell’elenco dei c.d. “soggetti rilevanti” ai sensi ai sensi dell’art. 3, paragrafo 25 del Regolamento UE n. 596/2014 (“**MAR**”) e dell’art. 152 *sexies* lettera c.4) del Regolamento Emittenti emanato da CONSOB, dichiaro espressamente di voler utilizzare le facoltà di cui all’ art. 152 *octies*, commi 5 e 6 del predetto Regolamento conferendo alla Società il mandato di provvedere alle comunicazioni previste dal già richiamato art. 152 *octies*, comma 4.

Al riguardo, confermo la mia conoscenza e la conseguente accettazione delle relative disposizioni e conseguenze di cui alla “Procedura in materia di *Internal Dealing*” (la “**Procedura**”), comunicatami dalla Società e mi impegno conseguentemente a rispettare i termini, condizioni e scadenze indicati nella citata Procedura ai fini della esecuzione del presente mandato.

Per quanto il trattamento sia previsto da specifiche norme di legge, accetto comunque irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione della Procedura, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi ed anche per un periodo superiore ai cinque anni prescritti dalla legge.

Data, _____

Allegato 6 – format per le comunicazioni delle operazioni alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti e delle persone strettamente legate

1		Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2		Motivo della notifica
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente legate,</i> <i>— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3		Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta
a)	Nome	<i>[Intek Group SpA]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	

a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<p><i>[— Indicare la natura dello strumento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> <i>— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> <p><i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>									
b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>									
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Prezzo/i</th> <th style="width: 50%;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Prezzo/i</th> <th style="width: 50%;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i										
Prezzo/i	Volume/i										
<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>											
d)	Informazioni aggregate	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:]</i></p>									

	<ul style="list-style-type: none"> — Volume aggregato — Prezzo 	<ul style="list-style-type: none"> — <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> — <i>sono della stessa natura;</i> — <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i> — <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> — <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

Allegato 7 – scheda riepilogativa per l’invio delle comunicazioni

Nominativo del Soggetto Preposto

Il Soggetto Preposto ai sensi dell’art. 10 della Procedura è il Responsabile dell’Area Amministrativa, Giuseppe Mazza, che è a disposizione anche per informazioni e chiarimenti presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte 44, ai numeri telefonici 02/8062933 o 348/1519223.

In sua assenza o impedimento, può essere contattata Valentina Mariani, al numero telefonico 02/8062933.

Modalità tecniche per l’invio delle comunicazioni

La modulistica relativa alle comunicazioni oggetto della Procedura può essere inviata utilizzando:

- via *e-mail* l’indirizzo internaldealing@itk.it e gmazza@itk.it.